

REGISTRAZIONE
A CURA DEL DR. FRANCO
ARRICCI DI AREZZO
Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini



TRIBUNALE DI AREZZO

DECRETO

31/2012 EP
2260/14
158/2014

Riunito in camera di consiglio, composto dai signori Magistrati:

dr. Carlo Breggia
dr. Antonio Picardi
dr. Paolo Masetti

Presidente f.f.
Giudice rel. es.
Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI RIGETTO DI CONCORDATO PREVENTIVO EX
ART. 180, ULTIMO COMMA, LF

nel procedimento iscritto al n. 31/2012 C.P. vertente

TRA

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA società Agricola
Cooperativa, in persona del legale rappresentante T. F. F.,
elettivamente domiciliata in Arezzo, via ... 2, presso lo studio
dell'Avv. Filippo Cerofolini che, con l'Avv. Mariangela Ciotoli, lo rappresenta e
difende in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione.

LATTERIA SOCIALE di MERANO, soc. agr. coop., in persona del legale
rappresentante E. G., elettivamente domiciliata in Montevarchi, via
... 2, presso lo studio dell'Avv. Gianni Tognazzi,
rappresentata e difesa dall'Avv. Nikolaus Pirhofer in virtù di procura a margine
dell'atto di opposizione.

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA di Soave, società agricola cooperativa a
responsabilità limitata, elettivamente domiciliata in Montevarchi, via
... 2, presso lo studio dell'Avv. Gianni Tognazzi,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cappiotti e dall'Avv. Carlo Cappiotti
in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione.

Creditori-opponenti

GIACOMO KONZ s.p.a., con sede legale in Arezzo, via ... codice

fiscale numero REA: in persona del presidente del consiglio di amministrazione F. R., elettivamente domiciliato in Arezzo, via presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.

Debitrice - Opposta

MASSA DEI CREDITORI, in persona dei Commissari Giudiziali Dr. Franco Arrigucci e Dr. Lorenzo Mondanelli, elettivamente domiciliati in Arezzo, via presso lo studio dell'Avv. Federico Tanganelli che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione.

Opposta

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso, depositato in data 11.10.2012, Giacomo Konz s.p.a. chiedeva la concessione del termine ex art. 161 VI comma l.f. per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla predetta norma.

Il Tribunale, con provvedimento del 5.11.2012, concedeva alla ricorrente termine sino al 31.1.2013, successivamente prorogato al 29.3.2013 per il deposito della domanda, del piano e della documentazione prescritta dalla legge.

Entro il termine impartito, la Giacomo Konz s.r.l. depositava il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f.

Il piano era strutturato secondo lo schema "misto" della liquidazione e della continuità aziendale indiretta e prevedeva, da un lato, la dismissione di tutto il patrimonio societario (costituito dal magazzino, punti vendita, attrezzature, immobili, partecipazioni, crediti vantati nei confronti della Setteponti Immobiliare, dei clienti e dell'Erario) come formatosi a seguito della fusione - eseguita su autorizzazione del Tribunale - nella ricorrente di tutte le società che componevano il "Gruppo Konz" (Giacomo Konz s.p.a., Valdarno Distribuzione s.r.l., Setteponti Commerciale s.r.l., CST s.r.l.), e, dall'altro, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale attraverso Cadla s.p.a. quale cessionaria dei punti vendita e del magazzino, il tutto per un attivo stimato di € 20.750.970 a fronte di un passivo di € 51.608.330; la proposta, inoltre, contemplava: 1) l'integrale pagamento, entro il 30.6.2014, delle spese prededucibili (costi della procedura,

2

3

depositata il 21.1.2014, alla presentazione delle dichiarazioni di impegno inerenti l'apporto di nuova finanza.

Tuttavia, con note depositate in data 28.1.2014, 30.1.2014, 31.1.2014, 4.2.2014,

4

5.2.2014, i Commissari Giudiziali avanzavano una serie di perplessità circa la capacità della "Immobiliare Setteponti" di saldare il proprio debito nei confronti della Giacomo Konz s.p.a. (corrispondente ad € 5.400.000 e costituente una parte significativa dell'attivo concordatario), sia a causa dei dissidi sorti all'interno del c.d.a. della "Immobiliare Setteponti" che per l'intervenuto pignoramento, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, di una parte (€ 190.825,05) del credito vantato dalla "Immobiliare Setteponti" nei confronti della Fantucchi ed oggetto di cessione (per € 1.250.000) a favore di Giacomo Konz s.p.a.

Il Tribunale, quindi, con provvedimento del 6.2.2014, disponeva la prosecuzione del procedimento ex art. 173 l.f. in relazione alle nuove circostanze riferite dai Commissari Giudiziali.

All'udienza del 13.2.2014, fissata per la prosecuzione del procedimento ex art. 173 l.f., la società ricorrente documentava la verifica di nuovi avvenimenti idonei, pure secondo il giudizio dei Commissari, a ritenere superabile la condizione di non fattibilità del piano evidenziata nei precedenti provvedimenti del 19.11.2013 e del 6.2.2014 (cessioni di credito dalla Setteponti a favore della medesima Giacomo Konz s.p.a., l'incremento, da parte di Cadla, dell'offerta di acquisto dell'immobile di via Setteponti, il prolungamento dei contratti di affitto dei punti di vendita, con aumento del relativo canone, stipulati da Giacomo Konz con il Gruppo Cadla con conseguente innalzamento del prezzo finale di acquisto, l'apporto di finanza esterna da parte di P. ... R..., Presidente del c.d.a. della società concordataria).

Il Tribunale, con provvedimento del 4.3.2014, disponeva, pertanto, l'archiviazione del procedimento ex art. 173 l.f.

All'udienza del 3.4.2014, fissata per l'adunanza dei creditori, si procedeva alle operazioni di voto.

Con successivo decreto, il Tribunale, all'esito dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori, fissava l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180, comma 1, legge fallimentare.

Il decreto veniva comunicato al ricorrente e notificato, a cura di quest'ultimo, ai creditori dissenzienti ed ai Commissari Giudiziali.

I Commissari giudiziali depositavano parere ex art. 180 legge fallimentare (favorevole) all'omologazione del concordato.

All'udienza del 12.6.2014, alla presenza dei Commissari Giudiziali e dei legali



della società concordataria, si costituivano la Latteria Sociale di Merano soc. agr. coop., il Consorzio Produttori Latte Maremma, la Cantina Sociale Cooperativa di Soave per i creditori dissenzienti; all'esito, il Tribunale si riservava la decisione sull'omologazione del concordato.

Con provvedimento del 15.7.2014 il Tribunale, sulla scorta di nuove emergenze evidenziate dai Commissari Giudiziali con nota depositata in pari data, disponeva il rinvio dell'udienza ex art. 180 l.f. al 23.10.2014 onde consentire ai Commissari Giudiziali di attivare il procedimento ex art. 179, comma 2, l.f. allo scopo di adeguatamente informare il ceto creditorio del sopravvenire di fatti potenzialmente idonei a modificare le condizioni di fattibilità del piano e costituite dalla imminente presentazione di Cadla s.p.a. della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

I Commissari Giudiziali procedevano alla integrazione della relazione ex art. 172 l.f., concludendo per la non fattibilità della proposta di concordato.

All'udienza del 23.10.2014 il giudice delegato, preso atto del permanere delle maggioranze necessarie alla approvazione della proposta, si riservava di riferire al Tribunale sul procedimento ex art. 180 l.f., fissando al contempo l'udienza del 27.11.2014 per la trattazione delle domande di fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, affermata la irricevibilità della dichiarazione di modifica del diritto di voto dei creditori Prosciuttificio Valchiusa s.p.a., Salumificio Valchiusa s.p.a. e La Badia s.p.a., non essendosi gli stessi costituiti in giudizio ex art. 179, comma 2, l.f..

Occorre, poi, esaminare le opposizioni proposte da Consorzio Produttori Latte Maremma, Cantina Sociale Cooperativa di Soave e Latteria Sociale di Merano soc. agr. coop. che, in quanto vertenti sulle medesime questioni (mancato riconoscimento del rango privilegiato al credito da essi vantato e difetto delle condizioni di fattibilità del piano), possono essere trattate congiuntamente.

È da ritenere che, in presenza di opposizioni, il potere di sindacato del Tribunale si estenda necessariamente alle singole contestazioni mosse dagli opposenti e poiché l'accentuato carattere negoziale della procedura non consente certo di ritenere che l'avvenuta approvazione della proposta limiti il diritto dei singoli



dissenzienti a contestare la fattibilità, anche economica, del piano concordatario, non vi è ragione di dubitare del potere dovere del Tribunale di spingersi ad un tale esame di merito laddove vi siano espresse opposizioni fondate su tale rilievo.

Nella specie, le spiegate opposizioni risultano incentrate proprio sulla fattibilità del piano concordatario, in ragione delle criticità già evidenziate dal Tribunale nel provvedimento del 4.3.2014 con il quale era stata disposta l'archiviazione del procedimento ex art. 173 l.f. [1- l'assoluta carenza di garanzie in ordine agli impegni assunti dal Gruppo Cadla e condizionanti fortemente l'esito della medesima proposta; 2- la particolare aleatorietà della realizzazione del credito, pari ad € 5.418.415,11, vantato dalla società concordataria nei confronti della Setteponti Immobiliare s.r.l., essendo l'incasso in gran parte condizionato al versamento, da parte di Cadla, dell'importo di € 4.250.000,00 (di cui € 3.500.000 oggetto di cessione a favore di Giacomo Konz) quale prezzo dovuto per l'acquisto dell'immobile, di proprietà della medesima Setteponti Immobiliare s.r.l., ubicato in Arezzo, via ... l'insufficienza della somma (€ 5.106.000,00), potenzialmente derivante dalle cessioni di credito operate dalla Setteponti Immobiliare a favore dell' Giacomo Konz s.p.a., a soddisfare il credito (€ 5.418.415,11) vantato da quest'ultima; 4- la mancata considerazione dei costi fiscali connessi alle operazioni negoziali sottesi alla predette cessioni di credito; 5- l'assenza di elementi che inducevano a ritenere certamente sostenibili, nell'arco temporale di riferimento, gli impegni assunti dagli affittuari dei rami di azienda di titolarità della Giacomo Konz s.p.a. (Cedi Toscana s.r.l. e Duegi s.r.l.)].

Tuttavia, come precisato anche di recente dalla Corte di Cassazione, *“la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere*



gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto" (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.5.2014, n. 11497).

Ne consegue che, con riferimento alla fattibilità economica della proposta, il Tribunale, pure in presenza di opposizioni, deve verificare se sussista o meno la assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole.

Così delineati i confini del sindacato del Tribunale, mette conto di evidenziare come i Commissari Giudiziali, nella integrazione della relazione ex art. 172 l.f. abbiano espresso "un giudizio di sostanziale inidoneità del piano concordatario a soddisfare anche in misura minimale i creditori chirografari" (cfr. relazione cit. pag. 16), così denunciando la manifesta inettitudine della proposta.

In particolare, le conclusioni dell'Ufficio Commissariale risultano motivate con riferimento alla avvenuta presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sia di Cadla s.p.a. che di Duegi s.r.l. (nella precitata integrazione erroneamente indicata, in luogo di Cadla, quale cessionaria dei punti vendita) le quali avevano assunto consistenti obblighi nei confronti della presente procedura.

In proposito, occorre evidenziare come gli impegni assunti da Cadla fossero assolutamente decisivi per il buon esito della proposta concordataria, con specifico riferimento: 1) all'acquisto dei punti vendita della Giacomo Konz al prezzo di € 3.600.000 (cfr. doc. 9d allegato al ricorso ex art. 161 l.f.) successivamente innalzato ad € 3.900.000 (cfr. 23 allegato alla nota di deposito del 21.1.2014); 2) all'acquisto dell'immobile di proprietà della Setteponti Immobiliare s.r.l. (debitrice di Konz per l'importo di € 5.418.415,11) per l'importo di € 4.250.000 (cfr. scrittura privata integrativa del 12.2.2014, doc. 28 allegato alla memoria ex art. 173 l.f. del 13.2.2014) con cessione del relativo



credito, per l'importo di € 3.500.000, da Setteponti a favore di Konz (cfr. doc. 29 allegato alla suddetta memoria), il che avrebbe dovuto garantire, almeno in parte, la realizzazione di tale posta di attivo (cfr. relazione ex art. 172 l.f., pag. 69).

Giova, infatti, considerare come la proposta concordataria di Giacomo Konz s.p.a. fosse, con riferimento alla alienazione dei punti di vendita, di tipo "chiuso", individuandosi l'acquirente in Cadla e non essendo prevista l'esperimento di procedure competitive di vendita (essendo queste contemplate solo per *"i beni per i quali non è già stato individuato il soggetto acquirente o destinatario"*, cfr. ricorso ex art. 161, comma 1, l.f. pag. 21).

Invero, l'impegno di Cadla avrebbe consentito di realizzare la continuità "indiretta" nell'esercizio dell'impresa nonché *"il vero surplus di questo concordato e la maggiore utilità per i creditori"* derivante dai canoni di affitto e dai corrispettivi di cessione (cfr. proposta concordataria pag. 28).

Ebbene, mentre Duegi s.r.l. ha manifestato, nella sua proposta concordataria, la volontà di onorare gli impegni nei confronti della Giacomo Konz s.p.a. (inerenti essenzialmente il versamento del canone di affitto di alcuni punti vendita, cfr. proposta concordataria di Duegi s.r.l., allegato n. 3 alla memoria difensiva di Giacomo Konz s.p.a. depositata il 27.11.2014, pag. 75-77), Cadla s.p.a., con comunicazione del 2.10.2014, ha sostanzialmente anticipato la propria inadempienza (rispetto all'obbligo di rendersi acquirente dei punti vendita e dell'immobile di proprietà della Setteponti Immobiliare s.r.l.), onerandosi a reperire *"impegni di acquisto validi e vincolanti a condizioni in linea a quelli proposte da Cadla"* (cfr. allegato n. 1 alla relazione integrativa ex art. 172 l.f.).

Inoltre, nella domanda di concordato preventivo depositata il 15.12.2014, Cadla s.p.a. ha dichiarato la sua intenzione di sciogliersi ex art. 169-bis l.f dai contratti stipulati con Giacomo Konz s.p.a., quantificando in € 2.048.000 l'indennizzo massimo, da sottoporre a falcidia concordataria (e, quindi, in un *range* compreso tra il 26 ed il 22%), da corrispondere, in ipotesi, alla medesima Konz sia pure subordinatamente all'accertamento delle condizioni di validità dei suddetti contratti.

Ne consegue che il venir meno degli impegni di Cadla determina la manifesta inettitudine della proposta concordataria ad essere realizzata.

In proposito, mette conto di evidenziare come, prevedendo detta proposta una liquidazione programmata, con specifica indicazione dell'acquirente dei punti



vendita di proprietà della società concordataria e senza previsione di clausole di "uscita" e/o di "salvaguardia" a favore dei creditori (qualora il mercato avesse consentito di reperire offerte migliori), l'approvazione, da parte del ceto creditorio, di quella proposta, non consente al Tribunale di imporre altre modalità di liquidazione (mediante il ricorso a procedure competitive).

Invero, l'art. 182 l.f. funge da mera regolazione sussidiaria, da invocare solo ed esclusivamente in assenza di diversa disciplina organizzativa della liquidazione indicata nel piano.

In altri termini, posto che il voto favorevole sulla proposta espresso dalla maggioranza dei creditori implica la formazione di una sorta di vincolo contrattuale, ne deriva che, esprimendo detto voto favorevole, i creditori hanno ritenuto conveniente la proposta concordataria nel suo complesso, ivi comprese la scelta del soggetto cessionario e le modalità di liquidazione previste dal debitore.


Pertanto, anche le concrete modalità di esecuzione del piano (tra cui quelle di liquidazione) sono parte integrante dell'accordo e, in quanto accettate, sono insindacabili perché "contrattualizzate".

D'altra parte, se il Tribunale dovesse dettare modalità di esecuzione in sostituzione di quelle previste dal debitore, o disporre in modo contrario al contenuto del piano, si finirebbe per ledere le aspettative del debitore di potere regolare la sua insolvenza, secondo quelle clausole inserite nella proposta che è stata approvata dai creditori.

Peraltro, non può essere condivisa la tesi della società concordataria per cui, avendo Cadla presentato solo offerte irrevocabili di acquisto e non stipulato contratti preliminari con Konz, all'eventuale liquidatore giudiziale non sarebbe preclusa la ricerca di altri potenziali acquirenti.

Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice nella memoria depositata il 27.11.2014, la proposta concordataria non contemplava affatto la possibilità di alienare i punti vendita a soggetti diversi da Cadla (o da quelli da essa indicati), stante proprio la centralità degli impegni assunti da quest'ultima nei confronti della procedura e che avrebbero dovuto rendere il concordato preferibile alla alternativa fallimentare.

Del resto, la stessa Cadla, nella sua proposta concordataria, ha dimostrato di ritenere gli impegni assunti nei confronti della Giacomo Konz come calati



all'interno di veri e propri contratti preliminari.

Quindi, completamente irrilevante si appalesa lo strumento giuridico prescelto per vincolare Cadla al rispetto dei propri impegni (offerta irrevocabile di acquisto ovvero contratto preliminare di acquisto), non prevedendo la proposta concordataria soluzioni alternative nell'ipotesi di mancato adempimento di Cadla.

D'altra parte, anche a voler seguire l'impostazione della società concordataria, non v'è dubbio che l'aver recepito l'offerta di Cadla all'interno della proposta concordataria ed averla sottoposta alla approvazione dei creditori, comporta l'accettazione della stessa quanto meno *per facta concludentia*.

Parimenti irrilevante è la circostanza che la proposta concordataria riservava a Cadla la facoltà di indicare terzi soggetti per l'acquisto dei punti vendita, non essendosi la stessa avvalsa di tale facoltà in tempo utile (e cioè prima della approvazione dei creditori).

D'altra parte, non è possibile ritenere esercitabile tale facoltà *sine die*, costituendo l'individuazione dell'acquirente un elemento essenziale della proposta concordataria come tale condizionante il voto dei creditori.

In ogni caso, anche a voler individuare tali "soggetti terzi" nei gestori dei rami di azienda, così come affermato dalla debitrice nella memoria del 27.11.2014, non consta alcun atto di impegno degli stessi nei confronti della procedura.

Senza pretermettere che l'offerta irrevocabile del 16.1.2014, formulata da Cadla, non contemplava in alcun modo la possibilità di nominare eventuali "terzi" per l'acquisto dei rami di azienda, il che costituisce chiara espressione della volontà di Cadla di rinuncia ad avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la non fattibilità della proposta concordataria emerge anche sotto diverso angolo prospettico.

Difatti, anche a voler ritenere che l'inadempimento di Cadla determini la cessione ai creditori degli *assets* che la stessa si era impegnata ad acquistare, l'esperimento di procedure competitive di vendita ex art. 182 l.f. non consentirebbe il raggiungimento di quei livelli di liquidità garantiti, invece, dall'impegno di Cadla.

Difatti, i punti vendita oggetto della offerta irrevocabile di acquisto sono stati stimati dal perito incaricato dalla società in € 3.000.000 (cfr. doc. 7b, pag. 6, allegato al ricorso ex art. 161 l.f.), sicché il ritiro dell'offerta di Cadla



determinerebbe minor entrate per € 900.000 e, quindi, il venir meno delle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad archiviare il procedimento ex art. 173 l.f. (stante l'impossibilità di costituire il fondo necessario al pagamento delle passività privilegiate, cfr. relazione dei Commissari Giudiziali del 23.12.2013, pag. 1-4).

Peraltro, la suddetta valutazione non risulta essere stata attestata dai professionisti ex art. 161, comma 3, l.f. né verificata dai Commissari Giudiziali. Ne consegue il venir meno dell'indispensabile presupposto informativo previsto, dall'art. 161, comma 3, l.f., per le valutazioni riservate ai creditori i quali diventerebbero cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non sono stati resi edotti, il che costituisce ulteriore motivo di non fattibilità della proposta apprezzabile dal Tribunale (cfr. Cassazione civile, sentenza del 31.1.2014, n. 2130; n. 11497/14 cit.).

In definitiva, prevedendo la proposta la cessione, ad un determinato prezzo, di alcuni rilevanti *assets* a Cadla ed essendo quest'ultima venuta meno ai propri impegni, la predetta proposta, così come approvata dai creditori, si appalesa *ictu oculi* irrealizzabile in quanto il venir meno delle entrate attese da Cadla determina l'impossibilità di soddisfacimento, sia pure in misura minimale, dei creditori chirografari.

Né può essere condiviso l'assunto della società concordataria per cui al Tribunale sarebbe preclusa ogni valutazione sulla fattibilità della proposta, stante l'intervenuta approvazione da parte dei creditori.

Invero, la manifesta inettitudine della proposta ad essere attuata, così come la sua non fattibilità giuridica, determina la nullità del patto concordatario per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c. con conseguente irrilevanza del voto favorevole dei creditori.

Si impone, pertanto, il rigetto della domanda di concordato preventivo presentata da Giacomo Konz s.p.a.

Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di concordato preventivo proposta da Giacomo Konz s.p.a.;



- 2) condanna Giacomo Konz s.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per ciascuno degli opposenti, oltre accessori di legge;
- 3) ordina l'iscrizione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese di Arezzo;
- 4) dispone la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero;
- 5) provvede sulle istanze di fallimento come da separata sentenza;

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 su relazione del Giudice Dr. Antonio Picardi.

Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini

Il Presidente
Dr. Carlo Breggia

Depositato in Cancelleria
19.12.2014
K. CAMPIORINI
Gianni Polverini Claudio



- AI COMMISSARI GIUDIZIALI
COMUNICATO IL 19 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini

- AGLI AVV. GIATTESCHI e CATACCINI
COMUNICATO IL 19 DIC. 2014

- AVV. FILIPPO CEROFOLINI COM. IL 19 DIC. 2014

- AVV. GIANNI TOGNAZZI COM. IL 19 DIC. 2014

- AVV. FEDERICO TANZANELLI COM. IL 19 DIC. 2014

(TRAMITE STUDIO ABRIGUCCI)